



UFFICIO DEL REFERENTE CIVILE PER
L'INFORMATICA DEL DISTRETTO DI POTENZA



REGIONE BASILICATA



CIRCOLO DEI GIURISTI TELEMATICI

INFORMATICA&DIRITTO:
cosa è cambiato nella prassi e nel processo

Le indagini ad oggetto informatico

Potenza - 20 febbraio 2009
Aula Grippo - Palazzo di Giustizia

Avv. Francesco Paolo Micozzi

Circolo dei Giuristi Telematici



L'associazione "Circolo dei Giuristi Telematici" è la più "antica" del web giuridico. La storica mailing list conta oggi oltre 200 iscritti tra avvocati, magistrati, giuristi d'impresa, universitari e tecnici specializzati.

Il sito www.giuristitelematici.it è aggiornato costantemente dai webmaster, anche con la collaborazione di responsabili territoriali, con le principali novità in tema di diritto dell'informatica (e non solo).

Il Circolo si è fatto promotore di svariati convegni e seminari giuridici, oltre che di alcune pubblicazioni cartacee.

Le modalità di iscrizione alla mailing list ed all'associazione, lo statuto sociale e il regolamento della mailing list sono consultabili liberamente sul sito. Per ulteriori informazioni: info@giuristitelematici.it. <http://www.giuristitelematici.it>

L'informatica nel processo penale

Sempre più spesso si assiste a procedimenti penali nei quali l'elemento "informatico" entra prepotentemente. E non si tratta necessariamente di procedimenti aventi ad oggetto le classiche fattispecie delittuose normalmente definite "crimini informatici"

La legge di ratifica della Convenzione di Budapest: le novità per il codice di rito

La L. 48/2008 ha introdotto modifiche ed innovazioni anche al codice di procedura penale, secondo quanto previsto dalla Convenzione di Budapest.

Le innovazioni riguardano: i mezzi di ricerca della prova; l'attività ad iniziativa della PG; la "competenza" dei PM ed il Giudice per le indagini preliminari.

Art. 5 l c.p.p. - Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale

I. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:

[...]

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3 quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma I, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

(modif. dal DL 92/2008)

Art. 51 c.p.p. - Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale

I. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:

[...]

3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater. I, 600-quinquies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma I, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

(modif. dalla L 48/2008)

La “dimenticanza”

La L. 48/08 non aveva inciso sull'art. 328 c.p.p., andando così a modificare anche la corrispondente competenza del Giudice per le indagini preliminari. Una tale modifica arriva solamente nell'estate del 2008 con il d.l. 92, successivamente trasfuso nella L. 125/08.

Con riferimento al comma 3-bis...

La Suprema Corte ha avuto modo di soffermarsi evidenziando (Cass. Sez.VI, 30.09.03) che la “competenza della procura distrettuale, legittimamente radicata in relazione ad un delitto previsto dall’art. 51, comma 3-bis, si estende a tutti i reati connessi ed agli imputati giudicati nello stesso procedimento”, determinando così un magnetismo, una vis attractiva, anche per i reati che esulino dalla previsione normativa.

Con riferimento al comma 3-bis...

Questa sorta di magnetismo si andrà ad estendere anche alla disciplina introdotta con il comma 3-quinquies.

La finalità originaria del 3-bis

Con il 3-bis si voleva ottenere un maggior coordinamento tra procure della Repubblica con riferimento ai reati commessi dalla criminalità organizzata.

Ma nel caso del 3-quinquies l'attività di coordinamento pare frustrata dall'assenza di una figura omologa a quella centrale e di impulso prevista dal 371-bis, ovvero del Procuratore nazionale antimafia.

La Convenzione

La Convenzione di Budapest prevede che gli Stati debbano prevedere particolari modalità di esecuzione delle operazioni di sequestro o di acquisizione dei dati:

- a) possibilità di sequestrare anche i sistemi informatici o i supporti sui quali si trovino i dati;
- b) possibilità di fare e trattenere una copia dei dati;
- c) necessità di preservare l'integrità dei dati;
- d) necessità di rendere inaccessibili o rimuovere dal sistema originario i dati

Punto a)

a) possibilità di sequestrare anche i sistemi informatici o i supporti sui quali si trovino i dati;

Non era necessaria alcuna modifica nel nostro Ordinamento in quanto l'acquisizione mediante sequestro anche del "contenitore" dei dati era già possibile

Punti b) e c)

- b) possibilità di fare e trattenere una copia dei dati;
- c) necessità di preservare l'integrità dei dati;

Il nostro Legislatore è andato oltre tale previsione, in una direzione garantista, prevedendo che i dati acquisiti debbano mantenere la loro aderenza agli originali, senza lasciare alcun margine di scelta agli operanti.

Punto d)

d) necessità di rendere inaccessibili o rimuovere dal sistema originario i dati

Si potrebbe pensare al sequestro di un sito internet mediante limitazione o cancellazione dei dati contenuti sul web-server, ftp-server o similia

Computer forensics e antiforensics

Le informazioni contenute su un supporto digitale legano la loro “volatilità” ai limiti fisici del supporto di memorizzazione. Vi è una differenza notevole, quanto a rischio di dispersione della prova, a seconda che il supporto sia di tipo magnetico o ottico non riscrivibile.

Computer forensics e antiforensics

E' necessario che le operazioni tecniche su supporti informatici venga affidata a soggetti particolarmente capaci sotto il profilo tecnico e che, al contempo, riescano a cogliere i principi di base del diritto processuale.

Si parla, a tal proposito, di full spectrum approach della materia.

Computer forensics e antiforensics

Scopo fondamentale della computer forensics è quello di preservare il dato probatorio che si possa ricavare dal supporto “informatico” per presentarlo intatto alla valutazione del giudice.

Computer forensics e antiforensics

Occorre ricordare che l'assenza delle prove legali, nel processo penale, e la libera valutazione delle prove da parte del giudice, consentono anche una valutazione sulla scientificità del metodo adoperato da periti e consulenti tecnici.

Computer forensics e antiforensics

Le fasi della computer forensics partono dalla **identificazione** ed arrivano all'**esposizione**, passando per **acquisizione** ed **analisi** dei dati informatici.

Computer forensics e antiforensics

Le fasi della computer forensics:

- 1) preservazione dello stato dei luoghi
- 2) identificazione delle fonti di prova
- 3) acquisizione dei dati dal supporto fonte
- 4) autenticazione delle copie (hash)
- 5) analisi dei dati

Computer forensics e antiforensics

Ogni passaggio ed ogni operazione viene trasfusa nella chain of custody che consente all'interprete di percepire eventuali “anomalie” nella catena che va dall'individuazione della fonte di prova sino all'estrazione del dato rilevante ed alla sua interpretazione.

Computer forensics e antiforensics

L'investigatore digitale deve essere pronto a cogliere eventuali adozioni di sistemi di c.d. antiforensics.

E' una "guardia e ladri" in cui l'evoluzione tecnologica e la preparazione scientifica determinano se è la guardia a correre dietro al ladro, o viceversa!

Art. 244 c.p.p. - ispezioni

I. L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

Art. 244 c.p.p. - ispezioni

2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica, **anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione.**

Art. 244 c.p.p. - ispezioni

La PG potrà agire su delega dell'AG o di propria iniziativa, ma in quest'ultimo caso l'attività ispettiva soggiace ai limiti di cui agli artt. 352 ss. c.p.p.

Art. 247 c.p.p. - perquisizioni

I. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso, è disposta perquisizione locale.

Art. 247 c.p.p. - perquisizioni

I-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione.

[...]

Art. 247 c.p.p. - perquisizioni

Si tratta di misure di sicurezza
“logiche” (es. cifratura) o “fisiche” (es.
cassaforte)?

E' possibile manomettere una misura di
sicurezza logica conservando inalterata
la fonte? E' evidente che la
manomissione dovrà avvenire sul
supporto-copia (bitstream image)

Art. 247 c.p.p. - perquisizioni

Richiesta di sistema di autenticazione al fine di decifrare dati informatici.

- reato di cui al comma quinto dell'art. 4 L 1423/56
- nemo tenetur se detegere

Il quinto emendamento.. italiano!

- No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of War or public danger;
- nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb;
- **nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself,**
- nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law;
- L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva (art. 27 co II Cost.)
- Principio del ne bis in idem
- La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità [...] (art. 2 Cost.), ed anche
- **La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 24 co II Cost.)**
- [...] Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso [...] (art. 25 Cost)

Art. 198 c.p.p.

Art. 198, comma II c.p.p.

Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale.

- Anche questa norma è espressione del principio costituzionale di cui al combinato disposto degli artt. 24, II co. e 2 Cost.. In sostanza se la norma di cui al 198 c.p.p. non fosse esistita sarebbe, comunque, incostituzionale ogni altra norma che prevedesse il contrario.
- L'art. 199 cpp prevede, invece, la facoltà di astensione per i prossimi congiunti (con alcune eccezioni)

L'uomo di vetro?

- «Bisogna diffidare dell'argomento di chi sottolinea come il cittadino probo non abbia nulla da temere dalla conoscenza delle informazioni che lo riguardano.
- «“L'uomo di vetro” è una metafora totalitaria, perché su di essa si basa poi la pretesa dello Stato di conoscere tutto, anche gli aspetti più intimi della vita dei cittadini, trasformando automaticamente in “sospetto” chi chieda salvaguardia della vita privata.»

Art. 248 c.p.p. - perquisizioni. Richiesta di consegna

1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, l'autorità giudiziaria può invitare a consegnarla. Se la cosa è presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini.

2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l'autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati possono esaminare **presso banche atti, documenti e corrispondenza nonché dati, informazioni e programmi informatici**. In caso di rifiuto, l'autorità giudiziaria procede a perquisizione.

Art. 254 c.p.p. - sequestro di corrispondenza

I. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque possono avere relazione con il reato.

Art. 254 c.p.p. - sequestro di corrispondenza

2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare all'autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.

3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all'avente diritto e non possono comunque essere utilizzati.

Art. 254 c.p.p. - sequestro di corrispondenza

Tale norma riguarda anche la captazione delle email “in itinere”?

No, posto che in tale ipotesi si deve applicare la più restrittiva disciplina di cui all’art. 266-bis c.p.p.

Art. 254-bis c.p.p. - sequestro di dati informatici...

I. L'autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli **di traffico o di ubicazione**, può stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immutabilità. In questo caso è, comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali.

Art. 254-*bis* c.p.p. - sequestro di dati informatici...

dati di traffico o di ubicazione,

Vi è stata una abrogazione implicita dell'art. 132 del Codice della privacy?

O è forse più corretto dire che la norma in questione non si riferisce all'AN del sequestro, ma al QUOMODO dello stesso?

Art. 254-*bis* c.p.p. - sequestro di dati informatici...

Un'interpretazione in questo secondo senso è agevolata dalla norma che - successivamente all'entrata in vigore della L. 48/08 - ha modificato l'art. 132 d.lgs. 196/03 in attuazione della direttiva 2006/24/CE (d.lgs. 109 del 30 maggio 2008).

Art. 256 c.p.p. - dovere di esibizione e segreti

I. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, **nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto**, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.

[...]

Art. 259 c.p.p. - custodia delle cose sequestrate

I. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell'articolo 120.

Art. 259 c.p.p. - custodia delle cose sequestrate

2. All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia. **Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode è altresì avvertito dell'obbligo di impedirne l'alterazione o l'accesso da parte di terzi, salva, in quest'ultimo caso, diversa disposizione dell'autorità giudiziaria.** Al custode può essere imposta una cauzione. Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione imposta è fatta menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta, con separato verbale, nella cancelleria o nella segreteria.

Art. 259 c.p.p. - custodia delle cose sequestrate

Riemerge il tema già affrontato della chain of custody.

Art. 260 c.p.p. - apposizione dei sigilli alle cose sequestrate

I. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.

Art. 260 c.p.p. - apposizione dei sigilli alle cose sequestrate

Un mezzo informatico in tal senso è l'adozione di un hash al fine di verificare, anche in un momento successivo, la aderenza del dato-copia al dato-fonte

Art. 260 c.p.p. - apposizione dei sigilli alle cose sequestrate

2. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'articolo 259. **Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immutabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria.**

[...]

Art. 260 c.p.p. - apposizione dei sigilli alle cose sequestrate

“mediante procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immutabilità”

Il nostro Legislatore ha giustamente ritenuto di non codificare, in tal modo cristallizzandolo, l’utilizzo di determinate best practices.

Spetterà al Giudice valutare, di volta in volta (in funzione dello stato della tecnica) la idoneità delle procedure adottate a preservare intatto il dato “volatile”.

Art. 352 c.p.p. - perquisizioni

I. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.

Art. 352 c.p.p. - perquisizioni

I-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorche protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi.

[...]

Art. 352 c.p.p. - perquisizioni

2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.

Art. 353 c.p.p. - acquisizione di plichi o di corrispondenza

1. Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi, l'ufficiale di polizia giudiziaria li trasmette intatti al pubblico ministero per l'eventuale sequestro.

2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e all'assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo, l'ufficiale di polizia giudiziaria informa col mezzo più rapido il pubblico ministero il quale può autorizzarne l'apertura immediata **e l'accertamento del contenuto.**

Art. 353 c.p.p. - acquisizione di plichi o di corrispondenza

3. Se si tratta di **lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, anche se in forma elettronica o se inoltrati per via telematica**, per i quali è consentito il sequestro a norma dell'articolo 254, gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di urgenza, ordinano a chi è preposto al servizio postale, **telegrafico, telematico o di telecomunicazione** di sospendere l'inoltro. Se entro quarantotto ore dall'ordine della polizia giudiziaria il pubblico ministero non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati.

Art. 354 c.p.p. - accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.

2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. **In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità.** Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.

Il sequestro dei siti internet

Sequestro Vs. Oscuramento

Trib. Ries. Bergamo - TPB

“il sequestro preventivo ha una evidente natura reale (come peraltro fatto palese dallo stesso nomen iuris del genere al quale esso appartiene), in quanto si realizza nell'apposizione di un vincolo di indisponibilità sulla res, che sottrae il bene alla libera disponibilità di chiunque”

Trib. Ries. Bergamo - TPB

“considerato che il decreto censurato ha il contenuto di un ordine imposto dall'Autorità Giudiziaria a soggetti (allo stato) estranei al reato, volto ad inibire, mediante la collaborazione degli stessi, ogni collegamento al sito in questione da parte di terze persone;

considerato che tale decreto [...] lungi dal costituire materiale apprensione di un bene, si risolve in verità in una inibitoria atipica, che sposta l'ambito di incidenza del provvedimento da quello reale [...] a quello obbligatorio, in quanto indirizzato a soggetti indeterminati (i cd. provider), cui è ordinato di conformare la propria condotta (cioè di non fornire la propria prestazione), al fine di ottenere l'ulteriore e indiretto risultato di impedire connessioni al sito in questione;”

Questo documento è rilasciato nei termini della

licenza Creative Commons 2.5

<http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/>.

Grazie per l'attenzione

Avv. Francesco Paolo Micozzi
via Cimarosa, 32 - 09128 Cagliari
francesco@micozzi.it